## Walter Brandmüller

(già ordinario di Storia della Chiesa nell'Università di Augsburg)

## Renuntiatio Papae. Alcune riflessioni storico-canonistiche \*1

1 - L'annuncio con cui l'11 febbraio 2013 Papa Benedetto XVI rese nota la propria intenzione di rinunciare al Ministero di Sommo Pontefice il 28 febbraio dello stesso anno fu del tutto inaspettato e ha posto diverse questioni da allora oggetto di discussione.

In questo contesto si è richiamata l'attenzione su accadimenti simili nella storia del Papato Romano, in cui si crede di riconoscere dei precedenti. In primo luogo è stato menzionato Papa Ponziano che nell'anno 235 rinunciò alla propria carica dopo essere stato condannato sotto i consoli Severo e Quintiniano ai lavori forzati nelle miniere della Sardegna. Non potendo sperare in un ritorno a Roma, rinunciò alla carica, per non lasciare la Chiesa senza Pastore Supremo<sup>2</sup>.

Poi si ricorda il caso di Benedetto IX, il cui profilo si perde nelle ombre del *saeculum obscurum*: non riconoscibile in modo più chiaro, neppure allo storico moderno. Teofilatto - così si chiamava Benedetto IX - discendeva dalla famiglia dei conti di Tuscolo. La loro rivalità con i Crescenzi fu la causa principale dei continui disordini, nei quali la Sede di Pietro diventò terreno di scontro degli interessi dei poteri secolari. Benedetto IX, elevato al Papato da giovane nel 1032, grazie agli intrighi della sua famiglia, fu cacciato nel 1044 durante una rivolta dei Romani. Gli subentrò il Vescovo Giovanni di Sabina col nome di Silvestro III. Anch'egli

<sup>1</sup> Cfr. **H. HERMANN**, Fragen zu einem päpstlichen Amtsverzicht, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte kan. Abt., 56 (1970), pp. 102-123; **G. GHIRLANDA**, Cessazione dall'ufficio di Romano Pontefice, in La Civiltà Cattolica, 164 (2013), pp. 445-462; **R. RUSCONI**, Il gran rifiuto. Perché un papa si dimette, Morcelliana, Brescia, 2013; **V. GIGLIOTTI**, La tiara deposta, L.S. Olschki, Firenze, 2013; **K. MARTENS**, Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam. An Analysis of the Legislation for the Vacancy of the Apostolic See and the Election of the Roman Pontiff, in The Jurist, 73 (2013), pp. 29-88. Ultimamente il fascicolo n. 1/2016 dell'anno 56 della rivista Ephemerides iuris canonici in gran parte è dedicato al tema.

<sup>\*</sup> Contributo non sottoposto a valutazione.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. **E. PRINZIVALLI**, in *Enciclopedia dei Papi*, I, Treccani, Roma, 2000, pp. 261-263. Per altri casi discussi cfr. **V. GIGLIOTTI**, *La tiara deposta*, cit., pp. 3-29; **ID.**, *Un soglio da cui non si scende ...? Aspetti della* renuntiatio papae *nella storia giuridica medievale*, in *Ephemerides iuris canonici*, 56 (2016), pp. 31-70.

fu cacciato dopo solo 49 giorni ritirandosi nella sua Diocesi; Benedetto ritornò di nuovo sul Soglio di Pietro per un mese e tre settimane soltanto. Rinunciò per lasciare il posto all'Arciprete Giovanni Graziano di San Giovanni in Porta Latina, esponente del movimento di riforma che si era rafforzato<sup>3</sup>. Per tale rinuncia, in curioso contrasto con gli ideali riformistici, molto denaro finì nelle tasche di Benedetto e furono commessi atti di simonia. Giovanni prese il nome di Gregorio VI. Costui, messo di fronte all'accusa di simonia dal re Enrico III durante il Sinodo di Sutri del 1046, riconobbe "rebus sic stantibus" di non essere Papa<sup>4</sup>. È chiaro che in un tale contesto non si può parlare, né per Benedetto IX, né per Gregorio VI, di una vera rinuncia alla carica.

Poi è da illustrare il noto caso di Celestino V il quale, nel 1294, dopo due anni di sede vacante, fu eletto Papa *per inspirationem* da un Collegio cardinalizio logorato da litigi infiniti e scosso da un caso di morte improvvisa<sup>5</sup>.

A quel tempo il santo fondatore di una comunità eremitica, Pietro del Morrone, aveva già superato 80 anni. Non aveva ricevuto una formazione adatta all'Ufficio, non aveva l'esperienza necessaria: fu indotto ad accettare l'elezione solo dalla pressione morale dei Cardinali. Misuratosi con la realtà della carica, riconobbe ben presto il suo grave errore e lo corresse già il 13 dicembre 1294 con l'abdicazione, avendone fatto discutere la possibilità già poco dopo l'elezione.

In effetti, il caso di Celestino era fino al momento della sua rinuncia l'unica occasione che si prestava a una discussione canonistico-teologica della possibilità di una rinuncia del Papa. Dopo l'abdicazione, il successore di Celestino, Benedetto Gaetani - Bonifacio VIII - riassunse le risultanze nella decretale *Quoniam*, pubblicata nel *Liber VI* (1.7.1.), riferendo che Celestino

"deliberatione habita cum suis fratribus Ecclesiae Romanae cardinalibus (de quorum numero tunc eramus) de nostro, et ipsorum

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. **O. CAPITANI**, in Enciclopedia dei Papi, II, cit., pp. 138-147; **F.J. SCHMALE**, Die "Absetzung" Gregors VI. in Sutri und die synodale Tradition, in Annuarium Historiae Conciliorum, 11 (1979), pp. 55-103.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr. **A. SENNIS**, in *Enciclopedia dei Papi*, II, cit., pp. 148-150; **F.J. SCHMALE**, *Die "Absetzung" Gregors VI. in Sutri und die synodale Tradition*, cit., come nota n. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr. **P. HERDE**, *Coelestin V. 1294* (=Päpste und Papsttum 16), Stuttgart, 1981, in particolare pp. 129-142; **ID.**, in *Enciclopedia dei Papi*, II, cit., pp. 460-472; **M. BERTRAM**, *Die Abdankung Papst Cölestins V.* (1294) und die Kanonisten, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte kan. Abt., 56 (1970), pp. 1-101.

omnium concordi consilio et assensu, auctoritate Apostolica statuit, et decrevit, Romanum Pontificem posse libere resignare"<sup>6</sup>.

Con ciò era divenuto chiaro non solo in sede di discussione canonistica, ma anche nella forma del diritto che un Papa poteva rinunciare all'Ufficio.

Passò un secolo, prima che la questione dell'abdicazione di un Papa diventasse di nuovo scottante con il Grande Scisma d'Occidente<sup>7</sup>. Lo scisma si verificò ai tempi del Papa legittimo Urbano VI, con l'elezione, avvenuta a Fondi il 20 settembre 1378, di Roberto di Ginevra ad (anti-)Papa col nome di Clemente VII. Dato che gli eventi si incrociarono e intrecciarono in modo tale da rendere la situazione inestricabile - e non è questa la sede per parlarne -, molti videro nella contemporanea rinuncia dei 'contendentes de papatu' - dopo l'insuccesso del Concilio di Pisa nel 1409 erano diventati tre - l'unica possibilità per porre fine alla perversa situazione. Tale via d'uscita parve facilmente praticabile tanto più che nessuno dei tre 'Papi' godeva di una legittimità indubitata. Valeva però l'assioma "Papa dubius nullus papa"<sup>8</sup>. Perciò, quando Gregorio XII e Giovanni XXIII compirono la loro rinuncia nel Concilio di Costanza (1414-1418), di fatto nessun Papa legittimo abdicò.

Toccherà a Napoleone I dare l'occasione di riflettere nuovamente sulla rinuncia del Papa. Il biografo di Pio VII, Artaud de Montor<sup>9</sup>, riferisce che il Papa, durante il suo soggiorno a Parigi in occasione dell'incoronazione di Napoleone, avrebbe reagito alle dicerie circa la volontà di volerlo trattenere a Parigi:

"Orbene. Si privi noi della nostra libertà – si è fatto provvidenza (= si è provveduto) a tutto. Prima che partissimo da Roma, firmammo un vero e proprio abbandono della nostra dignità (= atto di abdicazione), che sarà valido se saremmo messi in prigione. Questo atto è fuori dell'ambito di potere dei francesi, il Cardinale Pignatelli conserva il

<sup>7</sup> Per il complesso delle questioni cfr. **W. BRANDMÜLLER**, *Papst und Konzil im Großen Schisma* (1378-1431). *Studien und Quellen*, F. Schöningh, Paderborn, 1990; **ID.**, *Das Konzil von Konstanz* 1414-1418, F. Schöningh, I, Paderborn, 2ª ed., 1999, II, Paderborn, 1997.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> In Corpus Iuris Canonici cum glossis, III, Lugduni, 1671, p. 198 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici*, I, 4<sup>a</sup> ed., Taurini, 1950, p. 373 ss. (n. 317).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Citato secondo l'edizione tedesca di *Geschichte des Papstes Pius VII. Verfaßt von Ritter Artaud etc, zweiter Band erster Theil*, Wien, 1838, p. 52 ss. Similmente già **F.A. JÄGER**, Lebensbeschreibung *des Pabstes Pius VII. Mit Urkunden*, Frankfurt a. M., 1824, p. 52 ss; **J.J. RITTER**, *Handbuch der Kirchengeschichte*, II, Bonn, 6<sup>a</sup> ed., 1862, p. 519. Cfr. anche *Wetzer und Welte's Kirchenlexikon*, 2<sup>a</sup> ed., a cura di J. Hergenröther, F. Kaulen, X, Herder, Freiburg, 1903, p. 66; **Ph. BOUTRY**, in *Enciclopedia dei Papi*, cit., III, pp. 509-525, che non menziona l'episodio raccontato da Artaud.

medesimo a Palermo, ed appena avranno indicato a lui i piani che si tramano, non resterà altro nelle vostre mani che un povero monaco che si chiama Barnaba Chiaramonti".

Con questo provvedimento Pio VII avrebbe reso impossibile ogni tentativo di ricatto. Il fatto, però, che Pio VII in seguito realmente prigioniero di Napoleone sia a Savona sia a Fontainebleau non ha compiuto un tale atto mette in dubbio ciò che riporta Artaud.

Inoltre, ci sono notizie attendibili circa Pio XII: dopo l'occupazione di Roma da parte dei tedeschi, avrebbe provveduto in egual modo nell'eventualità di una sua prigionia. È significativo che nelle sue memorie, l'allora ambasciatore di Germania presso la Santa Sede, Ernst von Weizsäcker, citi il caso di Pio VII nel contesto dei piani per l'arresto del Papa<sup>10</sup>.

Dai 'precedenti', citati qua e là, per la rinuncia di un Papa, è chiaramente riconoscibile che i suddetti casi si pongono in termini diversi, ma, tuttavia, non si trattò mai di una rinuncia all'Ufficio per motivi personali. Tale rinuncia è considerata un *factum inauditum*<sup>11</sup>.

**2 -** Dopo questa digressione storica vanno sollevate pure le questioni circa la natura dell'atto di rinuncia e le sue conseguenze.

Primo: la rinuncia si riferisce all'ufficio di Vescovo di Roma, al quale è unito quello di successore dell'apostolo San Pietro e quindi del Supremo Pastore della Chiesa di Cristo. Tutti e due gli elementi si distinguono sostanzialmente. Mentre l'episcopato viene conferito tramite ordinazione sacramentale che imprime nell'anima dell'ordinato un carattere indelebile, il Primato Petrino è - nonostante l'istituzione divina - di natura giuridica. "Papa est nomen iurisdictionis", come disse già Augustinus Triumphus<sup>12</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cfr. E. v. WEIZSÄCKER, Erinnerungen, a cura di Richard v. Weizsäcker, München etc., 1950, p. 362 ss.; I. v. LANG, C. SIBYLL, Der Adjutant. Karl Wolff: Der Mann zwischen Hitler und Himmler, München, 1985; V. GIGLIOTTI, La tiara deposta, cit., p. 391 ss.; G. BONI, Rinuncia del sommo pontefice al munus petrinum, sedes romana vacans aut prorsus impedita: tra ius conditum e ius condendum, in Ephemerides iuris canonici, 56 (2016), p. 74 ss., apporta ulteriori testimonianze.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cfr. **M. BERTRAM**, La rinuncia al papato nella dottrina canonistica precedente e contemporanea a Celestino V, in Convegno nazionale S. Pietro Celestino nel settimo centenario dell'elezione pontificia, Ferentino 21-22 maggio 1994, a cura di B.M. Valeri, Casamari, 1995, p. 4 (cfr. nota 5).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Cfr. **M. WILKS**, Papa est nomen iurisdictionis: Augustinus Triumphus and the Papal Vicariate of Christ, in The Journal of Theological Studies, 8 (1957) pp. 71-91. È convincente quanto, spiegando la relazione tra l'elezione canonica del Papa e la richiesta di ordinazione,

Non va dimenticato, inoltre, che la destinazione dell'ordinato a una sede definita non è necessaria conseguenza dell'ordinazione sacramentale ma è di natura giuridica e perciò revocabile. La rinuncia, quindi, si riferisce soltanto agli aspetti giuridici dell'ufficio. Il dimissionario, per conseguenza, non è più né vescovo di Roma né Papa, e neppure cardinale. Questa constatazione oggettiva rimanda nell'ambito di speculazioni edificanti o di poesia religiosa certe riflessioni e idee di una permanente partecipazione mistica nel munus Petrinum. Si è parlato addirittura di un passaggio dalla plenitudo potestatis alla plenitudo caritatis, perché non ci sarebbe più un ritorno del dimissionario nel privato. Ma questa argomentazione sarebbe una μετάβασις εις αλλο γένος, cioè un passaggio dal livello istituzionale canonico-teologico a quello soggettivo ascetico-spirituale. Parimenti incomprensibile pare il concetto, inventato in questo contesto, di una 'renuntiatio mystica' e, nemmeno, il tentativo di stabilire una specie di parallelismo contemporaneo di un papa regnante e di un papa orante. Per motivare tale dualismo si è fatto riferimento a quell'idea elaborata da Kantorowicz in "The King's Two Bodies" per distinguere la persona pubblica del re dalla sua persona privata<sup>13</sup>. Ma, in ogni modo, Kantorowicz parlò di due aspetti di una sola persona fisica. Un papato 'bicipite' sarebbe una mostruosità.

Il tentativo di ridefinire il *munus Petrinum* in tal senso è inaccettabile dal punto di vista teologico e comporterebbe una minaccia all'unità della Chiesa. Perciò senz'altro va rifiutato. Insomma: la sostanza del papato è così chiaramente definita dalla Sacra Scrittura e dalla Tradizione autentica, cosicché nessun Papa può essere autorizzato a ridefinire il suo ufficio. Il luogo ecclesiologico di un Papa dimissionario, quindi, viene determinato solamente dalla sua ordinazione episcopale, in virtù della quale fa parte del Collegio Episcopale e partecipa della responsabilità spirituale per la Chiesa. Del resto il diritto canonico non riconosce la figura di un *Papa emeritus*.

Di tutto ciò Celestino V inequivocabilmente rese conto spogliandosi in presenza del collegio cardinalizio di tutte le insegne del papato, indossando di nuovo il suo abito monastico.

scrive **G. BONI**, *Due papi a Roma?*, in *Stato*, *Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (*www.statoechiese.it*), n. 33/2015, pp. 7-12.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cfr. **E.H. KANTOROWICZ**, *The King's Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology*, Princeton University Press, Princeton, 1957; **V. GIGLIOTTI**, *La tiara deposta*, cit., p. 407; **ID.**, *Un soglio da cui non si scende ...? Aspetti della* renuntiatio papae *nella storia giuridica medievale*, cit., pp. 61-65.

3 - È indiscusso - almeno a partire dalla decretale *Quoniam* di Bonifacio VIII - che una rinuncia del Papa all'ufficio è canonicamente possibile. Già Uguccione<sup>14</sup> aveva trattato l'argomento nella sua *Summa decretorum* (1178-1201), parlando anche del conflitto tra il diritto naturale della persona alla rinuncia all'ufficio e le esigenze del *bonum commune*. Egli cercò una soluzione trasferendo il problema al *forum internum*<sup>15</sup>. L'ulteriore discussione canonistica si limitò alla possibilità della rinuncia al Papato, alla richiesta di una *causa iusta* e al problema del *consensus superioris*, che nel caso della rinuncia di un papa non esiste<sup>16</sup>. L'Hostiensis - Henricus de Segusio († 1271) - non ne parlò più<sup>17</sup>.

In tal modo si presentava lo stato giuridico alla vigilia della rinuncia di Celestino V. E su ciò si basò Celestino 18.

Invece, non si può ignorare che questa prima disposizione di legge da parte di Celestino V, ripresa da Bonifacio VIII, fu determinata chiaramente da una particolare occasione. Solo in quelle circostanze si poté arrivare alla regolamentazione in seguito codificata come elemento del diritto canonico. Ciò vale anche per il C.I.C. del 1917 (can. 221) e per quello del 1983 (can. 332 § 2) che si riferiscono a un caso del tutto eccezionale<sup>19</sup>. Come già la decretale di Bonifacio VIII, anche questi due canoni constatano solo che il Papa potrebbe rinunciare di propria iniziativa.

È però degna di nota la formulazione del can. 221 (1917): "Si contingat [!] ut Romanus Pontifex renuntiet, ad eiusdem renuntiationis validitatem non est necessaria cardinalium aliorumve acceptatio". Con ciò

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> **M. BERTRAM**, Die Abdankung Papst Cölestins V. (1294) und die Kanonisten, cit., pp. 100-108; **V. GIGLIOTTI**, La tiara deposta, cit., pp. 51-58.

<sup>15 &</sup>quot;È per risolvere il conflitto concettuale fra il diritto innegabile alla rinuncia e le esigenze dell'alto ufficio, fa (cioè Uguccio) un passo molto significativo per il pensiero canonistico, trasportando il problema dall'ambito del diritto oggettivo al foro interno. Afferma, infatti, che una rinuncia irresponsabile, cioè senza riguardo al bene comune, sarebbe un peccato addirittura mortale. Trasforma, dunque, il problema giurisdizionale in un fatto di coscienza, e con questo riesce a salvaguardare il principio del diritto alla rinuncia limitando nondimeno l'arbitrio di un atto grave": M. BERTRAM, Die Abdankung Papst Cölestins V. (1294) und die Kanonisten, cit., p. 102, nota 10.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Cfr. V. GIGLIOTTI, La tiara deposta, cit., pp. 129-131.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Cfr. **V. GIGLIOTTI**, La tiara deposta, cit., p. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Cfr. l'esposizione dettagliata di V. GIGLIOTTI, La tiara deposta, cit., pp. 31-135.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> La communis opinio è riferita in **L. FERRARIS**, *Prompta bibliotheca canonica, iuridica etc.*, VI, Bononiae-Venetiis, 4<sup>a</sup> ed., 1763, p. 19. Invece **L. THOMASSINUS**, nella sua monumentale opera in tre volumi *Vetus et nova Ecclesiae disciplina circa beneficia et beneficiarios. Ed. latina prima post duas Gallicanas*, Parisiis, 1688, tratta ampiamente la rinuncia all'ufficio dei Vescovi, ma non fa alcun cenno alla rinuncia papale. Anche in questo si può forse vedere l'indizio che un caso del genere era fuori da ogni orizzonte.



non si trae soltanto la conclusione che il Papa non riconosce alcuna istanza terrena sopra di sé. Le parole iniziali "Si contingat" indicano invece in modo piuttosto chiaro che il legislatore si riferisce a un caso piuttosto inverosimile. Tale interpretazione è sostenuta dal fatto che anche il can. 332 § 2 (1983) riprende questa formulazione, e che per la validità della rinuncia si esiga solamente che essa "libere fiat et rite manifestetur", senza che occorra l'accettazione da parte di qualcuno.

Ciononostante, va presa in considerazione l'incisiva importanza di una rinuncia papale per tutta la Chiesa, che certamente non dev'essere accettata da nessuno, ma il Popolo di Dio deve

"venirne potenzialmente a conoscenza nella misura in cui l'atto sia stato esternato secondo una forma di pubblicità tanto adeguata al suo scopo quanto proporzionale alla posizione apicale dell'ufficio oggetto di cessazione"<sup>20</sup>.

Nella decretale di Bonifacio VIII e nei due canoni in parola non è contenuta alcuna regolamentazione più dettagliata circa il *modus* e le conseguenze della rinuncia all'Ufficio. Per di più, è evidente il fatto che i commentatori più autorevoli si limitano ogni volta a citare il testo dei canoni, senza unire alcuna interpretazione<sup>21</sup>. Del resto, si constata che la rinuncia di un papa sia possibile "*propter necessitatem vel utilitatem Ecclesiae universalis*"; mentre che sia non solo valida, ma anche moralmente lecita, dipende dall'esserci la *iusta causa*<sup>22</sup>. Un vincolo così stretto come quello tra il Papa e la Chiesa non può essere sciolto in modo arbitrario<sup>23</sup>.


<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> **M. GANARIN**, Sulla natura recettizia dell'atto giuridico di rinuncia all'ufficio ecclesiastico con particolare riferimento alla renuntiatio Papae, in Ephemerides iuris canonici, 56 (2016), p. 150.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cfr. **H. JONE**, *Commentarium in Codicem Iuris Canonici*, I, Paderborn 1950, p. 223; **E. EICHMANN**, **K. MÖRSDORF**, *Lehrbuch des Kirchenrechts*, I, München etc., 10<sup>a</sup> ed., 1958, p. 358. Così anche **J.B. SÄGMÜLLER**, *Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts*, I, Freiburg i. B., 2<sup>a</sup> ed., 1914, p. 407: "La Sede Papale può liberarsi anche per rassegnazione. Dato che la dignità papale non conferisce alcun character indelebilis, una rinuncia è sempre possibile, e senza l'accettazione da parte di qualcuno". L'Autore non vede qui che anche il Vescovo può dimettersi nonostante il suo *character indelebilis*!

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> A questo richiama l'attenzione **F.X. WERNZ**, **P. VIDAL**, *Jus canonicum ad codicis normam exactum*, II, Romae, 3ª ed., 1943, p. 515 ss.; **M. CONTE A CORONATA**, *Institutiones Iuris Canonici*, cit., p. 373, si limita a notare, con richiamo al can. 103, che solo la costrizione esterna, rispettivamente il timore che toglie ogni riflessione, può rendere inefficace la rinuncia.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Circa il legame matrimoniale tra il Papa e la Chiesa cfr. **W. IMKAMP**, *Das Kirchenbild Innozenz' III. (1198-1216)*, Stuttgart, 1988, pp. 300-326; **V. GIGLIOTTI**, *La tiara deposta*, cit., p. 284.





Non solo l'assenza di parole di commento è significativa, ma lo è anche il fatto che il legislatore stesso non abbia regolato né la procedura, né la forma, né le conseguenze canoniche della rinuncia all'Ufficio. Questo silenzio eloquente non ammette altra conclusione che: i canoni in parola hanno ovviamente l'obiettivo di aprire una via d'uscita da una situazione di estrema emergenza ecclesiale, la quale è pensabile, ma *de facto* non capita. "La rinuncia del Papa è possibile, ma non accade": così il risultato di uno storico del diritto nell'anno 1970<sup>24</sup>.

Questa opinione viene confermata dai Sommi Pontefici Paolo VI e San Giovanni Paolo II. Ambedue ritenevano la dimissione dal ministero petrino moralmente inaccettabile. Lo stesso beato Paolo VI - dopo qualche incertezza – disse che una rinuncia "sarebbe un trauma per la Chiesa" e sentiva il "grave obbligo di coscienza di continuare a svolgere il proprio ufficio"<sup>25</sup>. San Giovanni Paolo II invece constatò laconicamente: "non c'è posto nella Chiesa per un papa emerito"<sup>26</sup>. Inoltre - così Mons. Dziwisz - "teme di creare un pericoloso precedente per i suoi successori, perché qualcuno potrebbe rimanere esposto a manovre e sottili pressioni da parte di chi desiderasse deporlo"<sup>27</sup>.

**4 -** Trattando un tema dal punto di vista ecclesiologico talmente delicato come la rinuncia papale non sarebbero sufficienti ragionamenti puramente canonistico-tecnici. Ciò che è richiesto è piuttosto la consultazione dell'esperienza storica della Chiesa fatta in simili circostanze, come pure quella dello Scisma d'Occidente tra il 20 settembre 1378 e l'11 novembre 1417. Fu in quel contesto che la possibilità della rinuncia al papato assunse nuova e urgente attualità. Per arrivare alla soluzione dello scisma - dopo il fallimento del concilio di Pisa – 'tricipite' si discusse tra altre cose anche la via cessionis, cioè la via della rinuncia<sup>28</sup>. Infatti gli 'antipapi' eletti durante lo

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Cfr. nota 1.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Cfr. **G. BONI**, *Rinuncia del sommo pontefice al* munus petrinum, sedes romana vacans aut prorsus impedita: *tra* ius conditum *e* ius condendum, cit., pp. 76-79.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Cfr. **V. GIGLIOTTI**, *La tiara deposta*, cit., pp. 395-399.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Cfr. **V. GIGLIOTTI**, *La tiara deposta*, cit., p. 402; **G. BONI**, *Rinuncia del sommo pontefice al* munus petrinum, sedes romana vacans aut prorsus impedita: *tra* ius conditum *e* ius condendum, cit., pp. 80-85.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Per questo capitolo cfr. **W. BRANDMÜLLER**, *Papst und Konzil im Großen Schisma*, n. 27; **ID.**, *Benedikt XIII*, in *Lexikon des Mittelalters*, I, pp. 1862-1864; **A. GARCIA Y GARCIA**, *La canonistica Ibérica medieval posterior al Decreto de Gratiano*, in *Repertorio de Historia de las Ciencias eclestiasticas en España*, II, Salamanca, 1971, pp. 206-207; 420 ss.; 431 ss. Queste notizie potrebbero integrare quanto scrive **V. GIGLIOTTI**, *La tiara deposta*, cit., pp. 353-363.

scisma avevano quasi tutti giurato prima di entrare in conclave di rinunciare al più presto per ridare alla Chiesa l'unità da decenni perduta. Però le circostanze politiche erano tali da rendere impossibile l'atto, per la mancanza di libertà oppure per il dubbio se, fatta la rinuncia, ci sarebbe stata certezza di un'elezione libera e sicura del nuovo papa, libera da pressioni politiche, ecc. Insomma, è abbastanza ingiustificata l'accusa nei confronti dei 'contendentes de papatu' di essere caparbi, egoisti e in verità non disposti a cedere. Queste accuse vengono di solito rivolte piuttosto a Benedetto XIII, Pedro de Luna. Però, proprio quest'ultimo, da celebre canonista, aveva in quegli anni elaborato dei trattati sullo scisma, prova di profonda erudizione e coscienza di responsabilità. Non c'è dubbio circa la serietà della sua disponibilità alla rinuncia<sup>29</sup>.

Alla fine, però, l'unità della Chiesa si fece nel Concilio di Costanza davanti al quale Gregorio XII dell'obbedienza Romana dichiarò la sua rinuncia tramite procuratori, mentre Giovanni XXIII, l'antipapa del Concilio di Pisa, si dimise e al contempo, processato dal Concilio, venne deposto. In ambedue i casi si trattava solamente di rinuncia a proprie discutibili pretese. L'ultimo atto di dimissione di un papa (illegittimo) lo compì Amadeo di Savoia, che 'eletto' dal Concilio scismatico di Basilea rinunciò nel 1449 dando così alla Chiesa la pace<sup>30</sup>.

Torniamo un attimo alla problematica canonistica di quegli anni, assai intricata. Nei dibattiti accesi tra i primi due, poi tre *contendentes de papatu* e i loro esperti canonisti nessuna delle parti fu in grado di addurre una sola norma giuridica applicabile in modo ineccepibile alla situazione scismatica: e tutto ciò grazie alla mancanza di un'apposita legge. Quella mancanza era la causa dell'eccessiva durata dello scisma<sup>31</sup>. Sulla base di questa triste esperienza il Concilio di Costanza emanò il capitolo secondo *Adversus futura schismata*, del famoso *Decretum Frequens*<sup>32</sup>. Questo decreto fu indubbiamente legittimo e valido, visto che il Concilio al momento della sua emanazione era già - grazie all'unione dell'obbedienza di Benedetto XIII con l'assise - un vero concilio ecumenico e quindi - sede vacante - titolare della *Suprema potestas*<sup>33</sup>. Perciò il pontefice eletto l'11 novembre 1417, Martino V,

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Cfr. **W. BRANDMÜLLER**, Konstanz, II, cit., pp. 32-37.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Cfr. **F. COGNASSO**, in *Enciclopedia dei* Papi, II, cit., pp. 640-643; **V. GIGLIOTTI**, *La tiara deposta*, cit., pp. 373-385.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Per le perplessità canonistiche dello scisma cfr. **W. BRANDMÜLLER**, *Das Konzil von Konstanz*, I, 2ª ed., 1999, *passim*.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Vedi l'analisi e interpretazione di **W. BRANDMÜLLER**, II, cit., pp. 337-355.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> La mancanza di norme canoniche applicabili alla situazione dello scisma rese necessario il ricorso all'essenziale della dottrina ecclesiologica, e a un certo pragmatismo.

ISSN 1971-8543

senza esitazione ne dette esecuzione<sup>34</sup>. Lo fece pienamente consapevole del fatto che il decreto conteneva delle norme che il papa avrebbe dovuto eseguire. I papi, dunque, dovevano convocare – con scadenze definite – dei concili, dovevano convocare il successivo almeno un mese prima della chiusura del precedente e designarne il luogo. Non potevano prorogarne la data, non dovevano cambiare il luogo senza serio motivo, etc.

Erano queste norme compatibili con le prerogative primaziali? È pensabile che lo stesso Martino V, che aveva vissuto tutta la problematica dello scisma abbia errato nella fede riconoscendo come valido il *Frequens*<sup>35</sup>? Per niente. Gli stessi padri di Costanza sapevano - come anche noi sappiamo - che il papa può sempre de-, ab- od obrogare qualsiasi legge disciplinare *mere ecclesiastica*. Ciononostante formularono il *Frequens* consapevoli della sua forza vincolante relativa. Fu, perciò, il decreto inutile? Niente affatto, perché anche una legge di quel tipo non è inefficiente. Resta sempre un consiglio, un suggerimento o un'esortazione che neppure il papa può trascurare arbitrariamente. Ci vuole sempre una *causa iusta* per farlo. Proprio per questo i successori di Martino V, superata la crisi ecclesiologica del '400, non attuarono più il *Frequens*, nel frattempo obsoleto. In casi del genere i livelli giuridico e teologico si sovrappongono a vicenda e, per il bene spirituale della Chiesa, l'uno dev'essere integrato con l'altro, affinché non si arrivi al *summum ius-summa iniuria*.

**5 -** Sembra, quindi, che un futuro regolamento giuridico della rinuncia papale non potrebbe prescindere da questa prospettiva. Innanzitutto, però, va preso in considerazione - data l'eccezionalità della rinuncia papale - il pericolo di uno scisma. Una legislazione futura, però, è tanto più difficile quanto la figura di un papa emerito è estranea a tutta la tradizione canonistica-teologica. Comunque la rinuncia del papa è possibile (can. 332 § 2). Ciò non significa che sia senz'altro anche moralmente lecita. Per la liceità, invece, ci vogliono motivi oggettivi, istituzionali, orientati verso il *bonum commune Ecclesiae*, non motivi personali<sup>36</sup>. Come esempio di rinuncia

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Cfr. **W. BRANDMÜLLER**, Das Konzil von Pavia-Siena 1423-1424, II, Quellen, Münster, 1974, p. 29 (Bulla di convocazione *Cupientes ac etiam volentes* di Martino V). Per la storia dell'assise cfr. **ID.**, Il Concilio di Pavia-Siena 1423-1424. Verso la crisi del conciliarismo, Siena, 2004

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Per l'interpretazione del *Frequens* cfr. **W. BRANDMÜLLER**, *Konstanz*, II, Paderborn etc., 1997, pp. 335-358.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> I decretisti avevano ammessi per la rinuncia motivi personali - per esempio, desiderio di vita monastica (cfr. **V. GIGLIOTTI**, *La tiara deposta*, cit., pp. 49-61). A proposito della

nel caso ricordato prima, si può addurre quella di Gregorio XII, fatta nel 1415 per mettere fine allo scisma<sup>37</sup>. Pure Pio VII<sup>38</sup> e Pio XII<sup>39</sup> prepararono delle bolle di rinuncia per l'eventuale prigionia a opera di Napoleone o di Hitler.

Dal punto di vista pastorale, invece, sembra particolarmente urgente combattere l'errore - ampiamente diffusosi nella situazione creata con la rinuncia di Benedetto XVI - di ritenere che attraverso la rinuncia, il Ministero del Successore di Pietro sia spogliato del suo carattere unico e sacro e messo sullo stesso piano di funzioni democratiche temporanee.

Oggi è urgente il pericolo che questa comprensione secolare-politica del Papato porti al punto che d'ora in poi possano essere indirizzate a un Papa, similmente come a detentori di cariche secolari, richieste di dimettersi quando la persona del Papa o il suo esercizio dell'Ufficio incontra opposizione.

Occorrono intense riflessioni su quali convenzioni di linguaggio e/o quali gesti simbolici, ecc., siano necessari per fare fronte agli evidenti pericoli e per l'unità della Chiesa.

Magari non sarebbe inutile accennare in qualche forma a questo punto particolare, in un futuro testo legislativo.

Come già detto, la rinuncia di un papa presuppone - e al contempo crea - una situazione ecclesiale pericolosissima. Non mancano in questo momento persone o gruppi seguaci del papa rinunciatario i quali, scontenti dell'accaduto, potrebbero minacciare l'unità della Chiesa e persino provocare uno scisma. Sembra, quindi, che un futuro regolamento giuridico della rinuncia papale non possa prescindere da questa prospettiva.

In ogni modo nella situazione precaria di una rinuncia papale è necessaria la scelta della *via tutior*. Lasciare, invece, scoperta la notevole *lacuna legis* per ora esistente non significa altro che aumentare le incertezze in un momento pericoloso e di vitale importanza per la Chiesa.

Anzitutto ha bisogno d'integrazione il can. 332 § 2, che stabilisce soltanto che la rinuncia del Papa all'ufficio "libere fiat et rite manifestetur". Il riferimento - ovvio - ai cann. 185 e 186 che regolano generalmente la rinuncia a un ufficio ecclesiastico non è adatto al caso eccezionale della rinuncia del Papa<sup>40</sup>. Inoltre non basta la semplice dichiarazione della

<sup>39</sup> Cfr. nota 10.

iusta causa si veda ivi, pp. 116-128 - dove si tratta soltanto di vescovi, non però del papa.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Cfr. W. BRANDMÜLLER, Konstanz, I, cit., pp. 311-321.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Cfr. nota 9.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Cfr. **V. GIGLIOTTI**, *La tiara deposta*, cit., p. 397, nota 33, che osserva bene l'indeterminatezza del "rite manifestetur" del canone.



persona interessata di rinunciare liberamente, perché a seconda delle circostanze quella dichiarazione facilmente potrà essere forzata e quindi la rinuncia invalida. Da tali situazioni può nascere uno scisma. È, quindi, indispensabile stabilire la modalità per accertare l'effettiva libertà dell'atto. Non basta il richiamo all'atto valido fino a prova contraria, perché - trattandosi del Papa - alla rinuncia deve seguire subito l'elezione del successore. Se, in questo caso, fatta l'elezione si presentassero delle prove della mancata libertà della rinuncia le conseguenze sarebbero disastrose. La libertà dell'atto di rinuncia dovrebbe essere confermata, ad esempio, dalla dichiarazione dei capi dei tre ordini cardinalizi.

Infatti, si solleva in tale contesto pure la questione di un coinvolgimento del Collegio cardinalizio nella rinuncia papale<sup>41</sup>. Già nel caso di San Celestino V i canonisti discutevano su questo problema. Un trattato anonimo attribuì ai cardinali persino la *approbatio* della sentenza emanata dal Papa su se stesso:

"... quando etiam collegium cardinalium expressa voluntate et consensu approbat eius (s. papae) iudicium de sua renuntiatione et admittit [!!] eius renuntiationem, tunc potest Romanus pontifex renuntiare libere oneri et honori"42.

Comunque questo tentativo di coinvolgere in tale modo il Collegio cardinalizio in quell'atto di rinuncia e al contempo salvaguardare la plenitudo potestatis del Papa non è riuscito. La stessa decretale Quoniam di Bonifacio VIII<sup>43</sup>, invece, evidenzia il ruolo dei cardinali nella rinuncia del Papa sottolineando che Celestino abbia preso la decisione di dimettersi "deliberatione habita cum suis fratribus cardinalibus ... de nostro et ipsorum omnium concordi consilio et assensu". Questo ruolo dei cardinali trova un suo fondamento pure nella prassi dei papi i quali a partire dall'undicesimo secolo in molti importanti documenti usarono la formula "de fratrum nostrorum consilio" A ciò corrisponderà l'uso della sottoscrizione dei cardinali "qui actui interfuerunt" sui documenti relativi 45.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Cfr. **M. WILKS**, *The Problem of Souvereignty in the Later Middle Ages*, Cambridge University Press, Cambridge, 1964, pp. 482-487 e 492.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Cfr. **M. BERTRAM**, Zwei handschriftliche Quaestionen über die Papstabdankung in der Pariser Nationalbibliothek, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte kan. Abt., 55 (1969), pp. 446-457.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Corp. I. C. 1.7.1 in VI.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Cfr. **H. BRESSLAU**, **H.W. KLEWITZ**, *Handbuch der Urkundenlehre*, II, Leipzig, 2<sup>a</sup> ed., 1981, pp. 50-57.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Cfr. **H. BRESSLAU**, **H.W. KLEWITZ**, *Handbuch der Urkundenlehre*, cit., pp. 50-57.

Ancora oggi - per esempio - prima di canonizzare i Santi i singoli cardinali vengono invitati a esprimere i loro voti a proposito.

Lo stesso San Giovanni Paolo II, invece, parlò addirittura di nuovo - cosa problematica, anzi impossibile - di sottomettere un'eventuale rinuncia al giudizio dei cardinali<sup>46</sup>.

Certamente nel caso di un'eventuale rinuncia la proposta dell'audizione - nella forma da stabilire - non può essere una *conditio sine qua non* per la validità dell'atto del Pontefice. Ma anche se si trattasse di una venerabile consuetudine o prassi non potrebbe essere facilmente trascurata.

Per tutto ciò è necessaria e urgente una legislazione complementare che definisca e regoli:

- 1. Lo *status* dell'ex-papa. Nella storia si possono ritrovare, se non proprio dei precedenti ma dei casi analoghi per una soluzione. Gli antipapi Giovanni XXIII (Baldassare Cossa<sup>47</sup>) e Felice V (Amadeo di Savoia<sup>48</sup>) dopo la loro riconciliazione vennero subito creati cardinali. Analogamente, dopo la sua rinuncia un ex-papa subito potrebbe essere creato cardinale, ma certamente senza diritto elettorale attivo o passivo.
- 2. Pure la denominazione del dimissionario dev'essere definita. Per evitare l'apparenza dell'esistenza di due papi pare conveniente riprendere il nome di famiglia. Sotto lo stesso profilo andrebbe regolato il vestito.
- 3. Di non poca importanza è anche il domicilio da assegnargli e il sostentamento del dimissionario.
- 4. Un problema particolare è il regolamento degli eventuali suoi contatti sociali e mediatici, in modo tale che da una parte venga rispettata la sua dignità personale, dall'altra venga escluso ogni pericolo per l'unità della Chiesa.
- 6. Alla fine ci vorrebbe pure un cerimoniale per il defunto dimissionario che non può essere quello previsto per un papa.


Questi sarebbero dei punti da chiarire de lege ferenda.

Occorrerebbe, comunque, una visione teologica e canonistica approfondita del ministero Petrino, atta a suscitare nei fedeli una vera venerazione del Ministero e della persona del Sommo Pontefice successore dell'apostolo San Pietro, motivata da autentica fede.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Cfr. **V. GIGLIOTTI**, *La tiara deposta*, cit., p. 399.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Cfr. **W. BRANDMÜLLER**, Konstanz, I, cit., pp. 307-310; **F.-Ch. UGINET**, in *Enciclopedia dei Papi*, II, cit., pp. 614-618.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Cfr. **F. COGNASSO**, in *Enciclopedia dei Papi*, II, cit., pp. 640-643.



Del resto, riprendendo il giudizio sopramenzionato: la rinuncia del papa è possibile e si è fatta. Ma è da sperare che non succeda mai più<sup>49</sup>.

 $^{49}$  Non si può non condividere quanto scrive **G. BONI**, *Rinuncia del sommo pontefice al* munus petrinum, sedes romana vacans aut prorsus impedita: tra ius conditum e ius condendum, cit., p. 85.